



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E AFFARI ISTITUZIONALI/SE

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione della dotazione ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale: emanazione.

### **IL RETTORE**

VISTO il Regolamento attualmente vigente relativo alla ripartizione della dotazione ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale, emanato con D.R. n. 1385 del 27.11.2012;

DATO ATTO che i Fondi oggetto del Regolamento in questione sono:

- a) Dotazione Ordinaria, utilizzabile anche per finanziare la promozione della ricerca scientifica;
  - b) Dotazione Finalizzata;
  - c) Fondo Unico di Ricerca di Ateneo, a sua volta costituito da: - Fondo per la Ricerca di Base; - Fondo per l'avviamento alla ricerca; - Fondo per dottorati di ricerca;
- e che la ripartizione dei detti fondi viene eseguita sulla base di parametri premiali e incentivanti la ricerca;

DATO ATTO dell'attività istruttoria finalizzata all'aggiornamento e alla modifica del Regolamento, svolta per iniziativa della Cabina di Regia per la Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR, (riunione del 20.09.2024) e con l'intervento della Commissione mista statuto e regolamenti, come risulta dal verbale n. 4/2024 relativo alla seduta del 28.10.2024;

VISTA la delibera n. 137 del 05.11.2024, con cui il Senato Accademico ha espresso il proprio parere favorevole sul testo del Regolamento licenziato dalla Commissione statuto e regolamenti nella seduta del 28.10.2024, con alcune opportune modifiche;

VISTA la delibera n. 196 del 14.11.2024, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il testo del Regolamento oggetto del parere espresso dal Senato Accademico, previo apporto di alcune ulteriori modifiche;

VISTI gli artt. 32 e 43 dello Statuto;

### **DECRETA**

**Art. 1** Emanare il Regolamento per la ripartizione della dotazione ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale nel testo allegato (all. 1).

**Art. 2** Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale nella sezione "Statuto e Regolamenti – Regolamenti Ricerca".

**Art. 3** Abrogare il Regolamento per la ripartizione della dotazione ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale emanato con D.R. n. 1385 del 27.11.2012.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore  
(Prof. Fabio Pollice)

*Alla raccolta*

*In comunicazione al SA e CdA*

*Al portale di Ateneo*

*All'Albo on line d'Ateneo*

*Alle Ripartizioni*

*Ai Dipartimenti*



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA E  
DEI FONDI DESTINATI ALLA RICERCA DIPARTIMENTALE**

Parere favorevole del Senato accademico con delibera n. 137 del 05.11.2024

Approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 196 del 14.11.2024

**INDICE**

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Fondi destinati alle attività dipartimentali
Art. 3	Parametri di ripartizione
Art. 4	Coefficiente dipartimentale delle afferenze
Art. 5	Coefficiente della spesa storica
Art. 6	Coefficiente di qualità scientifica
Art. 7	Criteri di ripartizione
Art. 8	Rimodulazione fondi destinati alle attività dipartimentali
Art. 9	Norme finali

**Art. 1**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto, disciplina la ripartizione dei fondi di cui al successivo art. 2.

**Art. 2**

**FONDI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DIPARTIMENTALI**

1. I fondi oggetto di ripartizione, destinati alle attività dipartimentali, sono:

- a) Dotazione Ordinaria, utilizzabile anche per finanziare la promozione della ricerca scientifica;
- b) Dotazione Finalizzata;
- c) Fondo Unico di Ricerca di Ateneo.

2. Il Fondo Unico di Ricerca di Ateneo, di cui al comma 1, lett. c), è costituito da:

- a) *Fondo per la Ricerca di Base*;
- b) *Fondo per l'avviamento alla ricerca*, destinato a finanziare Ricercatori a Tempo Determinato, Assegni di Ricerca, Contratti di ricerca e Borse *post lauream*, *post* dottorato e perfezionamento all'estero;
- c) *Fondo per dottorati di ricerca*, comprensivo del *budget* per il finanziamento dell'attività di

ricerca in Italia e all'estero.

3. Il Fondo Unico di Ricerca di Ateneo è destinato alla promozione, sviluppo e svolgimento delle attività di ricerca universitaria.

4. I fondi di cui al presente Regolamento non possono essere utilizzati per sostenere spese di consulenza e spese di personale a qualunque titolo, ad eccezione delle tipologie elencate alle lett. b) e c) del precedente comma 2, spese per seminari e per attività didattica nell'ambito dei corsi di dottorato.

### **Art. 3**

#### **PARAMETRI DI RIPARTIZIONE**

1. La ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle attività dipartimentali di cui all'art. 2 viene eseguita base di parametri di ripartizione oggettivi, ai fini di premialità ed incentivazione della ricerca.

In particolare i parametri utilizzati per la ripartizione sono:

a) afferenze, al fine di determinare la dimensione di ciascun Dipartimento, in base al numero di professori e ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo b) o in *tenure track*, che vi afferiscono;

b) costo storico, al fine di valutare la propensione all'investimento in relazione all'ammontare di risorse destinate al finanziamento delle attività di ricerca nel triennio precedente la ripartizione;

c) produttività scientifica dipartimentale, al fine di misurare la stessa, in relazione all'Area Scientifico Disciplinare CUN di appartenenza di docenti e ricercatori.

### **Art. 4**

#### **COEFFICIENTE DIPARTIMENTALE DELLE AFFERENZE**

1. Il Coefficiente dipartimentale delle afferenze è determinato dal numero complessivo dei professori e dei ricercatori afferente al singolo Dipartimento in rapporto al numero complessivo dei professori e ricercatori dell'Ateneo di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a).

2. Le afferenze ai Dipartimenti dei professori e ricercatori sono rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente oggetto di calcolo, come presenti nello specifico sito istituzionale del competente Ministero.

### **Art. 5**

#### **COEFFICIENTE DELLA SPESA STORICA**

1. Il Coefficiente della spesa storica è determinato dalla sommatoria delle assegnazioni finanziarie di ciascun Dipartimento, rimodulate, relative al triennio precedente quello oggetto di ripartizione.

2. La spesa storica relativa al Fondo per l'avviamento alla ricerca è determinata dalla sommatoria delle assegnazioni rimodulate per assegni di ricerca del triennio precedente l'anno di calcolo; la spesa storica relativa al Fondo per i dottorati di ricerca è determinata esclusivamente dalla sommatoria della programmazione finanziaria annuale relativa ai precedenti tre cicli di Dottorato di Ricerca, al lordo del cofinanziamento dipartimentale.

3. Per i Dipartimenti di nuova istituzione la spesa storica è determinata dalla media dei valori minimi di spesa storica riferita agli ultimi 3 anni.

#### **Art. 6**

#### **COEFFICIENTE DI QUALITÀ SCIENTIFICA**

1. Il coefficiente di qualità scientifica di Area Scientifico Disciplinare CUN è pari all'indicatore "R1\_2" della VQR3 o ad indicatore equivalente nelle future VQR, rilevato dal rapporto di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) che rappresenta il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi nell'area j-esima e il voto medio complessivo dell'area j-esima su scala nazionale, in riferimento a tutto il personale docente e ricercatore.
2. Al professore e ricercatore afferente ad Area non presente nella rilevazione della VQR dell'Ateneo è attribuito il coefficiente medio di qualità scientifica di Ateneo.
3. Il coefficiente di qualità scientifica dipartimentale è il parametro di riparto rappresentato dalla sommatoria dei coefficienti di qualità scientifica associati a ciascun professore o ricercatore afferente al Dipartimento.

#### **Art. 7**

#### **CRITERI DI RIPARTIZIONE**

1. I fondi di cui all'art. 2, sono assegnati ai Dipartimenti con i seguenti criteri:

a) *Dotazione ordinaria*:

- per il 50%, applicando il coefficiente delle afferenze dipartimentali di cui all'art. 4;
- per il 50%, applicando il coefficiente di qualità scientifica dipartimentale di cui all'art. 6.

b) *Dotazione Finalizzata*: l'assegnazione ai Dipartimenti è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

c) *Fondo per la Ricerca di base*: per il 100%, applicando il coefficiente di qualità scientifica dipartimentale, di cui all'art. 6.

I ricercatori e le ricercatrici, di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a) di nuova assunzione e le docenti rientrate in servizio dopo il periodo obbligatorio di assenza per maternità ricevono, *una tantum* e compatibilmente con le risorse disponibili in Bilancio, un fondo per la Ricerca di Base pari ad € 5.000,00 finalizzato a mitigare le difficoltà derivanti dall'avvio o dal riavvio delle attività di ricerca di base.

d) *Fondo per l'avviamento alla ricerca*:

- per il 50%, applicando il coefficiente di spesa storica di cui all'art. 5;
- per il 50%, applicando il coefficiente di qualità scientifica dipartimentale, di cui all'art. 6.

Il fondo deve garantire per ciascun Dipartimento la copertura finanziaria pari almeno all'80% del valore annuo di un assegno o contratto di ricerca coerentemente a quanto disciplinato dall'art. 6, comma 4, del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

e) *Fondo per dottorati di ricerca*:

- per il 50%, applicando il Coefficiente di Spesa Storica di cui all'art. 5;

- per il 50%, applicando il Coefficiente di qualità Scientifica dipartimentale, di cui all'art. 6.

Il fondo è destinato a coprire l'importo delle borse di dottorato per l'intero ciclo, le spese per attività di ricerca all'estero e le spese triennali di funzionamento, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, coerentemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.

Il fondo deve comunque garantire per ciascun Dipartimento la copertura finanziaria di un numero minimo di due borse.

#### **Art. 8**

##### **RIMODULAZIONE FONDI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DIPARTIMENTALI**

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Dipartimenti trasmettono all'Ufficio competente, le delibere con cui i Consigli approvano la distribuzione interna della Dotazione ordinaria di funzionamento e del Fondo Unico per la Ricerca.
2. Il Fondo per Dotazione Ordinaria può concorrere ad alimentare il Fondo per la Ricerca, e non viceversa.
3. La Dotazione Finalizzata non può essere utilizzata per finalità diverse da quelle per cui è stata assegnata.
4. Il Fondo per l'avviamento alla ricerca può essere ridotto fino al 50% della sua assegnazione iniziale; il Fondo per dottorati di ricerca può essere ridotto fino a garantire il finanziamento del numero intero e naturale di borse finanziate con l'assegnazione iniziale e, comunque, non inferiore a due, includendo le spese di funzionamento e le spese per attività di ricerca in Italia e all'estero, arrotondando il risultato per difetto.

#### **Art. 9**

##### **NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento, che entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo, si applica alle tornate per la ripartizione della Dotazione Ordinaria e del Fondo Unico per la Ricerca deliberate successivamente a quella data.